



Università degli Studi di Messina

Regolamento del Centro Orto Botanico “Pietro Castelli”

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale n. 2259 del 31.10.2017)

Art. 1 – Costituzione

E' istituito presso l'Università di Messina il Centro Orto Botanico “Pietro Castelli” (di seguito Orto Botanico), il quale, in regime di amministrazione contabile centralizzata e bilancio unico di Ateneo, ha autonomia negoziale e organizzativa-gestionale per le finalità indicate dall'art. 2 del presente regolamento. Il Centro ha sede in Messina, Piazza XX Settembre.

La gestione amministrativa e finanziaria dell'Orto Botanico è affidata agli uffici amministrativi dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo

Art. 2 - Finalità e compiti

L'Orto Botanico ha lo scopo di:

- tutelare la biodiversità attraverso la conservazione delle specie vegetali in esso presenti, l'arricchimento delle collezioni botaniche e l'introduzione di nuove specie con particolare attenzione alla flora autoctona rara e a rischio di estinzione;
- promuovere la ricerca;
- promuovere la divulgazione della botanica e l'educazione ambientale;
- raccogliere e conservare semi, legni e altri materiali botanici di interesse etnobotanico oltre che collezioni di fossili vegetali;
- promuovere azioni volte a incrementare la fruizione pubblica e l'interfaccia con il territorio.

Sono compiti dell'Orto Botanico:

- la cura e la conservazione del patrimonio vegetale nonché la catalogazione delle piante e l'incremento delle collezioni al fine di salvaguardarne l'integrità e di consentirne la fruizione;
- provvedere alla conservazione di specie rare e a rischio di estinzione, sia *in situ* che *ex situ*, assicurandone la riproduzione e la diffusione;
- la ricerca, particolarmente su tematiche connesse con il suo patrimonio scientifico-naturalistico;
- la diffusione della cultura botanica e ambientale mediante iniziative volte alla tutela della biodiversità, alla valorizzazione del patrimonio scientifico-naturalistico, nonché alla difesa dell'ambiente;
- promuovere la conoscenza delle discipline botaniche mediante attività didattica extrauniversitaria;
- l'allestimento di mostre periodiche tese alla valorizzazione del patrimonio scientifico-naturalistico, delle collezioni e alla divulgazione scientifica;
- la programmazione e realizzazione di prodotti editoriali quali guide, cataloghi, libri, pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate, atti di convegni, notiziari, periodici;

- promuovere corsi di formazione, di aggiornamento professionale e di perfezionamento in campo botanico, didattico e divulgativo, secondo le normative vigenti in Ateneo;
- organizzare spedizioni scientifiche al fine di effettuare campionamenti floristici e studi vegetazionali nei paesi di origine contribuendo alla conoscenza di ecosistemi particolari;
- essere punto di riferimento in ambito cittadino e territoriale in relazione alla tutela degli ambienti naturali nonché della flora e vegetazione autoctona;
- promuovere azioni volte a sensibilizzare i fruitori a problematiche di ecologia urbana;

L'Orto Botanico può altresì svolgere attività a favore di Enti pubblici o privati, attraverso apposite convenzioni e nel rispetto della vigente disciplina di Ateneo in materia di attività conto terzi.

Art. 3 – Afferenza all'Orto Botanico

All'Orto Botanico possono afferire, presentando motivata domanda di afferenza al Comitato tecnico-scientifico e di gestione, i professori e i ricercatori dei settori Scientifico Disciplinari BIO/01-02-03 (Settore Concorsuale 05/A1) e BIO/04 (Settore concorsuale 05/A2), che siano interessati alle attività dell'Orto Botanico e che ne condividano i criteri ispiratori e le finalità.

Sulla richiesta di adesione delibera il Comitato tecnico-scientifico e di gestione con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

L'afferenza all'Orto Botanico è compatibile con l'afferenza ai Dipartimenti.

Art. 4 – Dotazione dell'Orto Botanico

All'Orto Botanico viene assegnato un budget annuale per le spese di funzionamento.

L'Orto Botanico dispone altresì degli eventuali finanziamenti e contributi straordinari assegnati dall'Università di Messina, dei fondi derivanti da programmi e progetti di ricerca finanziati da parte di Enti pubblici e privati, dei proventi derivanti da attività conto terzi, dalle eventuali donazioni o lasciti.

Fanno parte dell'Orto Botanico:

- le collezioni museologiche costituite da reperti botanici fossili, materiali di interesse etnobotanico, collezioni di legni, collezioni micologiche, etc.
- l'erbario, costituito da una sezione storica e una sezione attuale in incremento (Herbarium Universitatis Messanensis (MS))
- le attrezzature scientifiche e didattiche storiche, nonché le acquisizioni avvenute tramite specifici finanziamenti regionali assegnati all'Orto Botanico nel periodo 1996-2013.

Art. 5 – Organi dell'Orto Botanico

Sono organi dell'Orto Botanico:

- il Direttore;
- il Comitato tecnico-scientifico e di gestione.

Art. 6 – Direttore

Il Direttore, scelto secondo criteri di specifica e adeguata competenza tra i professori e ricercatori di

ruolo a tempo pieno dei S.S.D. BIO/01-02-03 (Settore Concorsuale 05/A1) o BIO/04 (Settore concorsuale 05/A2) in servizio presso l'Ateneo, è designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Comitato tecnico-scientifico e di gestione, ed è nominato con decreto rettorale. Dura in carica 3 anni e può essere confermato.

Il Direttore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- rappresenta l'Orto Botanico e ne promuove e coordina le attività, garantendo il rispetto delle finalità istituzionali dello stesso;
- convoca e presiede il Comitato tecnico-scientifico e di gestione curando l'esecuzione delle relative delibere;
- dispone l'utilizzo delle attrezzature, dei beni e dei servizi dell'Orto Botanico e ne cura il buon funzionamento;
- presenta al Comitato tecnico-scientifico e di gestione il piano di sviluppo delle attività e le proposte di budget per l'approvazione;
- propone al Comitato tecnico-scientifico e di gestione la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza dell'Orto Botanico;
- stipula i contratti e le convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati;
- presenta al Comitato tecnico-scientifico e di gestione la relazione annuale sull'attività svolta dall'Orto Botanico, da inoltrare agli organi di governo dell'Ateneo;
- adotta, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento dell'Orto Botanico, salva ratifica del Comitato tecnico-scientifico e di gestione nella prima adunanza utile;
- esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti universitari.

Art. 7 – Comitato tecnico-scientifico e di gestione

Il Comitato tecnico-scientifico e di gestione è composto dal Direttore, che lo presiede, e dai Professori e Ricercatori afferenti. Il Responsabile della Segreteria del Centro Orto Botanico partecipa alle sedute del Comitato tecnico-scientifico e di gestione con voto consultivo e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Comitato è convocato dal Direttore, di norma per via telematica, 5 giorni liberi prima della data fissata per la seduta; la seduta è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, tranne i casi in cui è previsto un quorum diverso; in caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Direttore.

Il Comitato ha il compito di:

- a) deliberare sulle domande di afferenza all'Orto Botanico;
- b) approvare il piano di sviluppo delle attività e le proposte di budget da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo;
- c) approvare la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza dell'Orto Botanico, da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del

regolamento generale di Ateneo;

d) approvare la stipula di contratti e di convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati;

e) approvare la relazione annuale sull'attività svolta dall'Orto Botanico, da inoltrare agli organi di governo dell'Ateneo;

f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.

Art. 8 - Segreteria del Centro Orto Botanico

La Segreteria del Centro assicura all'Orto Botanico il supporto amministrativo necessario per consentire al Direttore di assolvere al compito di programmare e porre in essere le attività dell'Orto Botanico per il perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso.

L'incarico di Responsabile della Segreteria è conferito dal Direttore Generale ad un funzionario in possesso di adeguate competenze.

Il Responsabile è incaricato del supporto amministrativo del Centro, ed in particolare spetta al Responsabile:

- a) predisporre, nei termini previsti dalla normativa vigente, la proposta di budget;
- b) supportare e rapportarsi con il Dipartimento Organizzazione e Gestione risorse finanziarie per le attività amministrativo-contabili che fanno capo all'Orto Botanico;
- c) svolgere le funzioni di segretario verbalizzante nelle sedute del Comitato tecnico-scientifico e di gestione;
- d) esercitare ogni altra attribuzione di carattere amministrativo attribuitagli dal Direttore e dal Comitato tecnico-scientifico e di gestione.

Art. 9 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera del Comitato tecnico-scientifico e di gestione, con la maggioranza assoluta dei componenti. La proposta di modifica dovrà essere poi approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ciascuno per le rispettive competenze.

Art. 10 – Disposizione transitoria

Ai fini della costituzione degli organi del Centro Orto Botanico, in sede di prima applicazione del presente regolamento, il Direttore, scelto secondo criteri di specifica e adeguata competenza tra i docenti di cui al precedente art. 6, è designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e sulle richieste di afferenza al Centro, presentate ai sensi del precedente art. 3, delibera il Senato Accademico.